

Modalità per il pagamento

1. Diritti di segreteria
2. Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
3. Monetizzazione parcheggi

1. Diritti di segreteria

Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato anticipatamente per le istanze e nei relativi importi indicati nella tabella "A", Il mancato versamento dell'importo dei diritti di segreteria dovuto rende improcedibile la stessa richiesta.

2. Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

Il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione potrà essere effettuato in 2 modalità.

- a) Pagamento in unica soluzione sui conti correnti postali o con bonifici bancari indicati nella tabella "B". Si precisa che i versamenti devono essere effettuati separatamente: uno per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, indicando nella causale i singoli importi e uno per costo di costruzione.

- b) Per il pagamento rateale si procede nelle seguenti modalità;

Presentazione di una richiesta scritta all'ufficio competente per l'ottenimento della rateizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione o monetizzazione parcheggi, la richiesta per la rateizzazione potrà essere anche esclusivamente riservata al pagamento delle voci distinte quali oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione, monetizzazione parcheggi.

A seguito dell'accoglimento della richiesta di rateizzazione il richiedente dovrà provvedere al versamento degli importi nelle seguenti modalità

1) - In relazione agli oneri di urbanizzazione

All'atto del rilascio del permesso di costruire il 50 % dell'importo determinato:

Il restante 50% in rate semestrali con le seguenti scadenze:

- 1.rata - entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione
- 2.rata - entro 12 mesi dalla data di rilascio della concessione
- 3.rata - entro 18 mesi dalla data di rilascio della concessione
- 4.rata - entro 24 mesi dalla data di rilascio della concessione

2) - In relazione al costo di costruzione

All'atto del rilascio del permesso di costruire il 30%.

Il restante 70% in rate semestrali alle seguenti scadenze:

- 1.rata - entro 6 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire
- 2.rata - entro 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire
- 3.rata - entro 18 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire
- 4.rata - entro 24 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire

3) - In relazione alla monetizzazione dei parcheggi

All'atto del rilascio del permesso di costruire il 50 % dell'importo determinato:

Il restante 50% in rate semestrali con le seguenti scadenze:

- 1.rata - entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione
- 2.rata - entro 12 mesi dalla data di rilascio della concessione
- 3.rata - entro 18 mesi dalla data di rilascio della concessione
- 4.rata - entro 24 mesi dalla data di rilascio della concessione

Per la concessione del beneficio della rateizzazione dovrà essere presentata regolare polizza fidejussoria per un importo pari all'importo da rateizzare;

La polizza fidejussoria dovrà espressamente estendere la garanzia al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 3 della Legge 47/85 fino ad un massimo del doppio dell'importo rateizzato.

La polizza fideiussoria potrà essere presentata cumulativa per gli importi dovuti.

La polizza fidejussoria dovrà contenere oltre alla rinuncia al beneficio di cui all'art. 1944 C.C., espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione prevista dall'art. 1957 C.C..

Si fa presente che i pagamenti relativi alle voci 1),2) e 3) dovranno essere effettuati secondo quanto indicato nella tabella "B" e le relative attestazioni dovranno essere esibite/trasmesse all'Ufficio Tecnico per le necessarie registrazioni, citando il riferimento alla pratica presentata;

Inoltre

Il mancato versamento, nei termini di Legge, del Contributo di Concessione di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 23/85 comporta:

- a) l'aumento del contributo nella misura pari al 20%, qualora il versamento sia effettuato nei successivi 120 giorni;
 - b) l'aumento del contributo nella misura pari al 50%, qualora il versamento sia effettuato nei 60 giorni successivi al termine di cui alla lettera a);
 - c) l'aumento del contributo nella misura pari al 100%, qualora il versamento sia effettuato nei 60 giorni successivi al termine di cui alla lettera b);
- 2) Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
 - 3) Nel caso di pagamento rateizzato, le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
 - 4) Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), del primo comma, il Comune provvede all'escussione della cauzione ovvero a qualunque altro adempimento secondo la vigente normativa finalizzato al recupero delle somme dovute.